

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. 7468/2022

nell'interesse della sig.ra **Mendola Francesca**, con gli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Tiziana De Pasquale, giusta procura in atti;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI DI

Barone Roberto, inserito nella graduatoria di merito relativa alla classe di concorso **B003 – Laboratori di Fisica** di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0029691 del 12 luglio 2022 dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale - Ufficio I, che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per la Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **B003 – Laboratori di Fisica**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0029691 del 12 luglio 2022 dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale - Ufficio I,

che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

Si premette in

FATTO

1. – Con ricorso introduttivo iscritto *sub*. R.g. n. 7468 /2022, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, la ricorrente ha chiesto l'annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:

- esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”, sostenuta dalla ricorrente in data 4 aprile 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 66/100, inferiore a quello legittimamente spettante;
- punteggio numerico, pari a 66/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;
- questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 6, 10, 11 e 12 redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.01.2022;
- verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 6, 10, 11 e 12 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di svolgimento della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, bando di concorso;

- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente.

2. – In data 12 luglio u.s., con decreto prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0029691, l'U.S.R. per la Puglia, che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per la Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali, ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo* nella quale non figura il nominativo della ricorrente.

A ogni effetto processuale e sostanziale si impugna la graduatoria di merito pubblicata dall'U.S.R. per la Puglia per la classe di concorso d'interesse della ricorrente, relativa alla procedura selettiva cui la ricorrente ha chiesto di prendere parte.

Tale atto è affetto da illegittimità derivata, essendo inficiato dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che integralmente si riportano di seguito:

“ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 6, 10, 11 E 12 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna parte ricorrente ha appurato di non essere stata ammessa alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di quesiti errati e/o fuorvianti, i nn. 6, 10, 11 e 12.

A. SUL QUESITO N. 6

Il detto quesito è come di seguito formulato:

“Quali delle seguenti grandezze si può misurare in kg/m^3 nel Sistema Internazionale)”:

- a) Il volume specifico*
- b) Il peso specifico*
- c) L'energia cinetica*
- d) La densità*

L'Amministrazione ha inserito come unica risposta corretta la lettera a)

Invece, parte ricorrente ha indicato come risposta corretta la lettera d)

Tuttavia, a seguito dello svolgimento di una perizia dell'Ing. Claudio Matraccia si dimostra l'erroneità commessa dall'Amministrazione nell'indicare come risposta corretta la lettera a).

Infatti, la densità di una sostanza è data dal rapporto tra la massa e il volume di tale sostanza. L'unità di misura nel Sistema Internazionale è il chilogrammo per metro cubo, che indica quanta massa è presente all'interno di 1m^3 di una sostanza.

Invece, la risposta fornita come corretta dall'Amministrazione, “il volume specifico”, è errata perché quest'ultimo è una proprietà intrinseca della materia, definito come il reciproco della densità, ed esprime il volume per unità di massa, e l'unità di misura è il m^3/kg .

È evidente dunque che la risposta fornita dall'Amministrazione è indiscutibilmente errata. Invece, è da ritenersi corretta quella indicata da parte ricorrente.

Per tale ragione è necessario provvedere all'annullamento della domanda e al ricalcolo del punteggio in favore di parte ricorrente.

B. SUL QUESITO N. 10

Il detto quesito è come di seguito formulato:

“Considerando l'uso della rotaia a cuscino d'aria per un esperimento di cinematica, la forza d'attrito”:

- a) Dipende dalla massa del carrello
- b) Può essere annullata
- c) Oppone resistenza al movimento del carrello
- d) Si riduce per mezzo di forze che trascinano il carrello

L'Amministrazione ha indicato come unica risposta corretta la lettera c).

Invece, parte ricorrente ha indicato come risposta corretta la lettera b).

Sempre dalla suddetta perizia risulta che: in fisica si usa come esperienza di laboratorio per lo studio della cinematica la rotaia a cuscino d'aria, questo è uno strumento utilizzato allo scopo di rendere trascurabile l'attrito tra il carrello e la rotaia stessa.

La rotaia è composta da un lungo tubo di metallo cavo all'interno del quale viene soffiata aria da un turboventilatore elettrico.

L'aria soffiata all'interno del tubo esce da dei piccoli fori posti sulla parte superiore dello stesso, e svolge la funzione di sollevare di pochi millimetri un apposito corpo chiamato carrello, posto sopra la guidovia per farlo muovere senza attrito.

È evidente dunque che la risposta fornita dall'Amministrazione è indiscutibilmente errata. Invece, è da ritenersi corretta quella indicata da parte ricorrente.

Per tale ragione è necessario provvedere all'annullamento della domanda e al ricalcolo del punteggio in favore di parte ricorrente.

C. SUL QUESITO N. 11

Il detto quesito è come di seguito formulato:

“Per determinare sperimentalmente il volume di un oggetto di forma irregolare è possibile”:

- a) Utilizzare un calibro
- b) Utilizzare una bilancia digitale
- c) Utilizzare un cilindro graduato contenente un liquido
- d) Ottenere il volume attraverso una misura indiretta

L'Amministrazione ha indicato come unica risposta corretta la lettera c).

Invece, parte ricorrente ha indicato come risposta corretta la lettera d).

Tuttavia, a seguito dello svolgimento di attenta perizia risulta come la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione sia patentemente errata.

Infatti, nel quesito non viene chiesto quale strumento dover usare per l'esperimento, ma come determinare sperimentalmente il volume di un oggetto di forma irregolare, il che richiede necessariamente di compiere una misurazione indiretta.

Infatti, il volume di un solido irregolare si può ottenere da una misura indiretta che consiste nel calcolare la differenza tra il volume finale misurato da un cilindro graduato contenente un liquido in cui è immerso l'oggetto di forma irregolare e il volume iniziale del liquido, misurato prima dell'immersione dell'oggetto stesso.

$$V = V_f - V_i$$

È evidente dunque che la risposta fornita dall'Amministrazione è indiscutibilmente errata. Invece, è da ritenersi corretta quella indicata da parte ricorrente.

Per tale ragione è necessario provvedere all'annullamento della domanda e al ricalcolo del punteggio in favore di parte ricorrente.

D. SUL QUESITO N. 12

Il detto quesito è come di seguito formulato:

“Il calore specifico è”:

- a) Una grandezza derivata e intensiva*
- b) Una grandezza fondamentale ed estensiva*
- c) Una grandezza fondamentale e intensiva*
- d) Una grandezza derivata ed estensiva*

L'Amministrazione ha indicato come risposta corretta la lettera c).

Invece, parte ricorrente ha indicato come risposta corretta la lettera a).

Tuttavia, anche in codesto caso la risposta fornita dall'Amministrazione è da ritenersi patentemente errata.

Ciò alla luce del fatto che il calore specifico è una grandezza fisica derivata e intensiva. Si definisce una grandezza derivata quando la sua definizione dipende da altre grandezze fondamentali o derivate a loro volta.

Nella fattispecie il calore specifico dipende dalla capacità termica C per unità di massa. Espresso in formula:

$$c = C/m \text{ [J/(kg K)]}$$

Dove, la capacità termica C è una grandezza a sua volta derivata e la massa (m) è una grandezza fondamentale. Inoltre, le grandezze che descrivono le proprietà della materia possono essere intensive o estensive.

Sono estensive le proprietà fisiche di un materiale o di una sostanza che dipendono dalla dimensione del campione: la massa, il peso, etc.

Sono intensive le proprietà fisiche di un materiale che non dipende dalla dimensione del campione, come ad esempio, il peso specifico, per l'appunto.

Dunque, alla luce di quanto esposto si evince come il calore specifico sia una grandezza derivata e non una grandezza fondamentale come indicato dall'Amministrazione.

È evidente dunque che la risposta fornita dall'Amministrazione è indiscutibilmente errata. Invece, è da ritenersi corretta quella indicata da parte ricorrente.

Per tale ragione è necessario provvedere all'annullamento della domanda e al ricalcolo del punteggio in favore di parte ricorrente.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla Prof.ssa Mendola di 74/100, le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, «l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, l'esclusione della parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova

orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione dei quesiti, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valsa la mancata ammissione alle prove orali.

Con specifico riguardo alle contestazioni suesposte, relative a quattro quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 66/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio – pari al minimo a quattro punti – otterrebbe un punteggio per la prova pari a 74/100.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto correttamente alle domande incriminate secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, alla Prof.ssa Mendola basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione anche a due dei quesiti contestati per essere ammessa alle prossime prove orali.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo “solo” di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: «il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. 6, 10, 11 e 12 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 2 punti ulteriori per ciascuna delle domande censurate (e dunque 8 punti), con conseguente attribuzione del punteggio di 74/100 o del maggiore o minore punteggio ritenuto da codesto Ecc.mo TAR.”

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti della ricorrente non può essere a quest'ultima imputabile poiché trattasi di errori nella formulazione dei

quesiti e delle relative risposte di cui a risponderne può essere **solo e soltanto** il Ministero dell'Istruzione.

Alla ricorrente viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi collocata in graduatoria e di poter ambire al ruolo sulla base dei propri titoli.

L'errore da parte dell'Amministrazione ministeriale ha, di fatto, viziato gravemente la graduatoria definitiva di merito, pregiudicando gravemente la posizione della ricorrente. Qualora tali vizi non dovessero essere rimossi, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sulle future assunzioni disposte da D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022.

Quel che si chiede è che l'Amministrazione provveda alla corretta attribuzione del punteggio relativo ai quesiti contestati e al voto conseguito nella prova scritta del concorso (il tutto già negli archivi dell'Amministrazione competente) al fine dell'inserimento della ricorrente in graduatoria. Una volta inserita, nel rispetto del principio di meritocrazia, la stessa parteciperà alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante ivi inserito, ripristinando l'equilibrio delle posizioni.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* amministrativo in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

ISTANZA EXART. 41 C.P.A.

La ricorrente ha già notificato all'odierna parte resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti controinteressati, nello specifico del sig. **Barone Roberto**, che si troverebbe a dovere concorrere con una docente in più per ottenere l'attribuzione delle nomine, nel caso di accoglimento del ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti.

Sul punto si osserva che la ricorrente ha puntualmente indicato il nominativo del controinteressato, individuandone altresì l'appartenenza a una categoria ben determinata, ovvero quella dei vincitori del concorso.

La ricorrente ha tratto il suddetto nominativo dalla graduatoria impugnata, la quale **riporta soltanto il cognome e il nome dei candidati ivi inseriti, senza nessun'altra indicazione anagrafica e/o di generalità.**

Procedere, dunque, a una loro più esatta identificazione o anche solo all'individuazione del Comune di loro residenza avrebbe costituito un onere eccessivo tale da trascendere

completamente i confini della “ordinaria diligenza”, con l'immane conseguenza di ritrovarsi nell'impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica.

Per tale ragione, così come anche indicato in ricorso, la sig.ra Mendola, per il tramite di codesta difesa, ha notificato il ricorso alle Amministrazioni resistenti e, per assolvere all'onere di notifica al controinteressato di cui all'art. 41 c.p.a., ha presentato all'Amministrazione resistente apposita istanza di accesso agli atti – versata in atti – relativa alle informazioni anagrafiche e agli indirizzi di residenza del controinteressato, ma tale richiesta è rimasta inevasa!

Nella previsione del verificarsi di una tale circostanza e stante la perdurante impossibilità di conoscere l'indirizzo di residenza delle suddette persone, la ricorrente ha formulato in ricorso apposita istanza ex art. 116 c.p.a. chiedendo a codesto Ecc.mo TAR, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, di disporre che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti, o di autorizzare la ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

E invero, nella fattispecie di cui è causa, i controinteressati ai quali avrebbe dovuto essere notificato il ricorso *de quo* sarebbero stati, potenzialmente, tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito per la classe di concorso **B003 – Laboratori di Fisica** per la Regione Sicilia.

Appare evidente, dunque, come la fattispecie odierna sia disciplinata dall'art. 41, comma 4, c.p.a. a mente del quale: *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiarito che *«l'onere di integrazione del contraddittorio ben può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami»* (Cons. St., sez. VI, ord. del 9 marzo 2022, n. 1094).

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per le ragioni esposte, previa concessione delle idonee misure cautelari formulate sino ad ora, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti in ogni loro parte.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

Si dichiara che, vertendosi in materia di pubblico impiego, l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia ammonta in **Euro 325,00.**

Salvis iuribus,

Roma, 20 settembre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale